



26568-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 717/2019
DONATELLA FERRANTI		UP - 15/03/2019
EMANUELE DI SALVO	- Relatore -	R.G.N. 44365/2018
ALESSANDRO RANALDI		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

nel procedimento a carico di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] nato [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato CAMPUS VITTORIO del foro di SASSARI sia in difesa di [REDACTED]

[REDACTED] che in difesa di [REDACTED], come

da nomina depositata in udienza, che si associa alle richieste del P.G.

E' presente l'avvocato GALISAI LORENZO del foro di SASSARI in difesa di [REDACTED]
che chiede il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato SATTA NICOLA del foro di SASSARI in difesa di [REDACTED]
[REDACTED] che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso della
parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED], parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di assoluzione emessa in primo grado, nei confronti di [REDACTED]

M. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in ordine al reato di cui agli artt. 40, 61 n. 9 e 589 cod. pen. perché, quali medici aventi in cura [REDACTED]

[REDACTED], non sottoponendo la paziente ai necessari approfondimenti diagnostici, imposti dall'acuzie addominale da cui quest'ultima era affetta; e non intervenendo chirurgicamente in modo tempestivo, cagionavano la morte della paziente per insufficienza multorgano, quale quadro terminale di un infarto intestinale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione esercitata.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la consulenza autoptica è giunta alla conclusione che la morte della paziente è stata causata dal grave pregiudizio prodotto dal doppio intervento chirurgico addominale. La Corte d'appello non ha considerato l'opportunità di effettuare una TAC in occasione del peggioramento del quadro clinico della paziente, il 20/12/2008, essendo stato richiesto uno studio ecografico dell'addome, che aveva evidenziato una patologia addominale in atto, senza che venisse eseguito alcun approfondimento diagnostico. Una TAC eseguita nelle 48 ore precedenti l'infarto massivo, constatato il 23/12/2008, avrebbe certamente rivelato la patologia in atto, così come affermato dai consulenti dell'accusa, con evidenti possibilità salvifiche. I consulenti del pubblico ministero hanno affermato che un'indagine TAC avrebbe verosimilmente denunciato la presenza di una stenosi critica trombotica aterosclerotica dell'arteria mesenterica superiore, che, a causa dell'atteggiamento attendista e censurabilmente passivo dei sanitari, ha cagionato l'episodio acuto infartuale massivo. I consulenti del pubblico ministero hanno ampiamente menzionato dati scientifici a supporto della loro tesi secondo cui ad azzerare le possibilità salvifiche della paziente è stato proprio l'atteggiamento attendista dei sanitari, nonostante la presenza di sintomi tanto gravi da indurre i medici a programmare un nuovo intervento. Totalmente priva di dati scientifici di supporto è invece la consulenza della difesa, anche perché in essa non si considera l'ipotesi di un'occlusione progressiva, che prolunga i tempi di reversibilità da 4-6 ore a 1-4 giorni. Il diagnostico precoce consente, infatti, in questi casi, sopravvivenze pari anche al 67% nelle forme di ostruzione venosa e al 58% in quelle arteriose. Dunque un approfondimento della sintomatologia



presentata dalla paziente, che era svenuta già l'8/12/2008 e che lamentava di aver subito un forte trauma alla pancia, con episodi di vomito ripetuti per decine di volte al giorno, ipertensione severa ed episodi diarroici quotidiani nonché con un costante aumento dei globuli bianchi, avrebbe rivelato con sufficiente anticipo le cause della sofferenza addominale. Tanto più che anche il referto di laboratorio indicava uno stato settico infiammatorio, un'alterata peristalsi e un sospetto perforativo intestinale nonché un fatto infiammatorio intestinale.

2.1. In presenza di tale quadro i giudici di merito avrebbero dovuto esperire una perizia d'ufficio, attesa l'elevata valenza tecnica della materia e la distanza esistente tra le opposte tesi di parte, considerato anche che la parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non aveva potuto nominare un proprio consulente.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, concernente il nesso di causalità tra l'azione antidoverosa omessa e l'evento- morte, è infondato. Un'adeguata trattazione della problematica in disamina non può prescindere dalla focalizzazione di alcuni profili di essenziale importanza, in tema di causalità, nel peculiare contesto della responsabilità del medico. Come è noto, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sa ebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antiggiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la condotta dell'imputato non costituisce causa dell'evento. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Naturalmente, esso, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo (Cass., Sez. 4, n. 23339 del 31-1-2013, Rv. 256941). Per effettuare il giudizio contrattuale, è quindi necessario

ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). L'importanza della ricostruzione degli anelli determinanti della sequenza eziologica è stata sottolineata, in giurisprudenza, laddove si è affermato che, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attagliano al caso concreto (Cass., Sez. 4, 25.5.2005, Lucarelli). E, al riguardo, le Sezioni unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno ribadito la perdurante validità del plesso concettuale costituito dalla teoria condizionalistica e dalla teoria della causalità umana, quanto alle serie causali sopravvenute, ex art. 41, comma 2, cod. pen., con l'integrazione del criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche. Secondo il predetto criterio, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica - "legge di copertura" -, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto (Sez. U., 10 - 7- 2002, Franzese). Ad ogni spiegazione causale è, dunque, in linea di massima, coesistente il riferimento ad una legge idonea ad istituire una correlazione fra l'accadimento di cui si cerca la spiegazione e determinati antecedenti fattuali. In assenza di tale legge, è difficile che i fatti, in sé considerati, forniscano una spiegazione, anche se non sembra da escludersi la possibilità di giungere all'enucleazione, in senso positivo o negativo, del nesso di condizionamento attraverso un procedimento di natura induttiva fondato sulla rilevazione di tutte le emergenze del caso concreto, laddove il sapere scientifico ed esperienziale, pur fornendo una serie di metodologie di indagine e di elementi di giudizio, non fornisca parametri nomologici cui correlare la verifica condizionalistica. Ma non appare revocabile in dubbio che, in linea di principio, nella ricerca del nesso di




condizionalità necessaria, il riferimento ad una legge - o comunque ad un parametro nomologico, di matrice scientifica o esperienziale - sia fondamentale. Una legge è un enunciato generalizzante, asserente una successione regolare di eventi e perciò idoneo a rendere intelligibile un accadimento del passato ed a consentire previsioni su accadimenti del futuro. La spiegazione di un evento si svolge, perciò, in quest'ottica, secondo un ben preciso schema: ciò che deve essere spiegato (*explanandum*: ad esempio, la morte di Tizio) viene inferito da un insieme di premesse (*explanans*) costituite da enunciati relativi alle condizioni empiriche antecedenti di rilievo (ad esempio, Caio ha sparato a Tizio, colpendolo al cuore) e da generalizzazioni asserenti delle regolarità (se un proiettile attinge il cuore di un uomo, questi muore). Dunque l'*explanandum* viene reso intelligibile mediante la connessione ad un complesso di condizioni empiriche antecedenti, sulla base delle leggi incluse nell'*explanans*. E' questa la c.d. nozione nomologico-funzionale di causa, prevalente nel pensiero scientifico moderno, secondo la quale il "perché" di un evento risulta identificato con un insieme di condizioni empiriche antecedenti, contigue nello spazio e continue nel tempo, dalle quali dipende il susseguirsi dell'evento stesso, secondo un'uniformità regolare, rilevata in precedenza ed enunciata in una legge.

2. Ma da dove provengono le leggi utilizzabili dal giudice? Le fonti non possono che essere due: la scienza e l'esperienza. Esula dalla presente trattazione l'analisi del problema dell'utilizzabilità delle leggi di matrice esperienziale. Ci soffermeremo invece sulle leggi scientifiche, che vengono in rilievo nell'ottica della regiudicanda *sub iudice*.

Cos'è una legge scientifica? A quali condizioni può dirsi che un enunciato abbia valenza di legge scientifica? Su questo tema si registra una sostanziale convergenza del pensiero scientifico ed epistemologico nell'enucleazione dei seguenti requisiti: la generalità; la controllabilità; il grado di conferma; l'accettazione da parte della comunità scientifica internazionale.

A) E', in primo luogo, necessario che la legge soddisfi il requisito della generalità: occorre infatti che i casi osservati non coincidano con il campo di applicazione della legge. Ad esempio, l'asserto secondo il quale se si conficca un pugnale nel cuore di un essere umano, questi muore, ha una portata generale perché, pur essendo vero che il numero di esempi finora osservati di pugnali conficcati in cuori umani è finito, esiste un'infinità di esempi possibili. Se un'asserzione non affermasse nulla di più di quanto venga affermato dalle sue prove, sarebbe assurdo adoperarla per spiegare o per predire qualcosa che non sia già contenuto nelle prove medesime.



B) La controllabilità. E' coesistente alla nozione di scientificità la possibilità di assoggettare la teoria a controllo empirico e, pertanto, di valutarla alla luce dei controlli osservativi e sperimentali. Una teoria risulta soddisfacente di fatto (e non solo potenzialmente) se supera i controlli più severi: specialmente quelli che possono essere ritenuti cruciali ancor prima di venire esperiti. Tuttavia , per quante conferme una teoria possa avere avuto, essa non è mai certa, in quanto un controllo successivo può sempre smentirla. Miliardi di conferme non rendono certa una teoria (ad esempio, tutti i pezzi di legno galleggiano in acqua) mentre un solo fatto negativo (questo pezzo di ebano non galleggia), dal punto di vista logico, la falsifica. Di qui il celebre criterio della falsificabilità elaborato nel pensiero epistemologico moderno, secondo cui un sistema teorico è scientifico solo se può risultare in conflitto con certi dati dell'esperienza. E' la caratteristica logica di essere deduttivamente falsificabili che contraddistingue le teorie scientifiche. Le teorie pseudo-scientifiche, come l'astrologia , fanno talvolta delle predizioni corrette ma sono formulate in un modo tale da essere in grado di sottrarsi ad ogni falsificazione e perciò non sono scientifiche. Va da sé che ove un'affermazione scientifica si imbatta in un singolo caso falsificante, essa deve essere immediatamente respinta. La controllabilità coincide con la falsificabilità e cioè con la smentibilità. Non esiste quindi alcun processo induttivo mediante cui le teorie scientifiche siano confermate. Noi possiamo controllare la validità delle teorie scientifiche esclusivamente deducendone conseguenze e respingendo quelle teorie che implicano una singola conseguenza falsa.

C) Grado di conferma di una teoria scientifica. Strettamente connesso alla nozione di controllabilità è il concetto di grado di conferma o di corroborazione di una teoria. Per grado di corroborazione di una teoria è da intendersi, in quest'ottica, un resoconto valutativo dello stato - ad un determinato momento storico - della discussione critica di una teoria, relativamente al suo grado di controllabilità, alla severità dei controlli cui è stata sottoposta e al modo in cui li ha superati. In sintesi, una valutazione globale del modo in cui una teoria ha retto, fino ad un certo momento della sua discussione critica, ai controlli empirici cui è stata sottoposta; e una valutazione dei risultati dei detti controlli empirici. E' pertanto possibile parlare esclusivamente di grado di corroborazione di una teoria ad un determinato momento della sua discussione critica e non in assoluto. Al riguardo, anche dalla giurisprudenza d'oltre oceano (sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 28 giugno 1993, pronunciata nel caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., che ha analizzato il problema degli effetti teratogeni di un farmaco anti-nausea, il B) provengono indicazioni interessanti. La sentenza Daubert indica infatti i seguenti criteri di affidabilità delle teorie scientifiche



1) Verificabilità del metodo. Il primo carattere che la conoscenza scientifica deve possedere è quello della verificabilità: una teoria è scientifica se può essere controllata mediante esperimenti.

2) Falsificabilità. Il secondo criterio richiede che la teoria scientifica sia sottoposta a tentativi di falsificazione, i quali, se hanno esito negativo, la confermano nella sua credibilità.

3) Conoscenza del tasso di errore. Occorre che al giudice sia resa nota, per ogni metodo proposto, la percentuale di errore accertato o potenziale che questo comporta.


In questa prospettiva, si è evidenziato, in giurisprudenza, che la legge causale scientifica può considerarsi tale soltanto dopo essere stata sottoposta a ripetuti, superati tentativi di falsificazione e dopo avere avuto ripetute conferme, donde, appunto, l' "alto grado di conferma" che la contraddistingue e donde la "fiducia" che non può non esserle riservata. La certezza che essa esprime viene connotata con le formule "alto grado di probabilità", "alto grado di credibilità razionale", "alto grado di conferma", proprio perché non è un valore assoluto, non è un'acquisizione irreversibile, poiché è certezza "allo stato" ma - va aggiunto - allo stato è certezza e non probabilità (Cass., Sez. 4, 25 novembre 2004, Nobili).

D) Il requisito più pregnante, nell'ottica della giurisprudenza di legittimità, è però quello della diffusa accettazione in seno alla comunità scientifica internazionale. La rilevanza di questo requisito è tale da segnare il discrimine tra affermazione e negazione del nesso di causalità. Incertezza scientifica significa mancanza di accettazione da parte della generalità della comunità scientifica della validazione di un'ipotesi. E da tale incertezza non può che conseguire l'assoluzione dell'imputato perché in questi casi non può ritenersi realizzata l'evidenza probatoria in ordine all'effettiva efficacia condizionante della condotta. Il giudice è, pertanto, tenuto ad accertare se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv.248943), esaminando le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito o del consulente sono state condotte; l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621). Rimane, però, fermo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e



mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talché esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.). La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008).

Questa impostazione è coerente con gli approdi della più avveduta giurisprudenza sull'argomento. Si è poc'anzi analizzata la sentenza Daubert. Orbene, questa sentenza addita espressamente all'interprete l'importanza del requisito della sottoposizione al controllo della comunità scientifica internazionale, mediante la pubblicazione sulle più diffuse riviste specializzate, e della generale accettazione in seno alla comunità degli esperti. E' vero che la sentenza Daubert attribuisce a tale requisito un carattere ausiliario ma non indispensabile, affermando che una valutazione di affidabilità ammette ma non richiede l'esplicita identificazione di una comunità scientifica rilevante e una espressa definizione di un particolare grado di accettazione all'interno di quella comunità. Ma rimane comunque fermo che, nella prospettiva delineata da questa sentenza, l'accettazione diffusa può essere un fattore importante per stabilire l'ammissibilità di una particolare prova mentre una tecnica che è stata in grado di ottenere soltanto un consenso sporadico nella comunità scientifica può essere vista con scetticismo. Del resto, il criterio in disamina era stato accolto dalla giurisprudenza nordamericana fin dal 1923, con la sentenza Frye, secondo la quale una prova scientifica può essere ammessa soltanto quando sia fondata su un principio o una scoperta sufficientemente stabile, sì da aver ricevuto generale accettazione nell'ambito di ricerca al quale attiene. D'altronde, non esistendo, fra gli epistemologi, un accordo sull'esistenza di un unico metodo scientifico e proponendo la "corrente metodologia" metodi di ricerca diversi e fra loro in



contrasto, l'esigenza di assicurare al massimo grado la certezza richiesta dal diritto impone al giudice di considerare affidabili solo teorie scientifiche che, oltre a possedere i requisiti poc'anzi illustrati, godano del consenso generale.

Sulla base delle considerazioni appena formulate è dunque possibile affermare che le leggi scientifiche utilizzabili dal giudice per la spiegazione causale sono esclusivamente quelle connotate da un elevato grado di conferma empirica e di corroborazione, per il superamento dei tentativi di falsificazione, e che godano inoltre di un diffuso consenso, nell'ambito della comunità scientifica internazionale.

3. Una volta stabilito quali debbano essere i requisiti delle leggi scientifiche utilizzabili dal giudice nella valutazione del nesso causale, analizziamo un ulteriore profilo, inerente alla loro natura. Nell'ambito della categoria delle leggi scientifiche, *summa divisio* si pone tra leggi di carattere universale e leggi di carattere statistico. Le prime sono quelle che asseriscono, nella successione di determinati eventi, invariabili regolarità, senza eccezioni. Le seconde si limitano invece ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa. Sono leggi universali, ad esempio, le asserzioni: tutte le volte in cui una sbarra di ferro magnetizzata viene spezzata in due, entrambe le sue parti sono ancora magneti; se un individuo viene lasciato senza mangiare né bere, muore. Sono invece leggi statistiche le asserzioni del tipo: se viene lanciato un dado simmetrico, la probabilità che esso si arresti volgendo verso l'alto una determinata faccia è di uno a sei; il fumo provoca il cancro al polmone; l'esposizione a cloruro di vinile monomero provoca l'angiosarcoma epatico.


Leggi probabilistiche si incontrano praticamente in tutte le discipline, dalla fisica all'economia, dalla biologia alla medicina, dalla psicologia alle scienze sociali. Si distinguono leggi probabilistiche epistemiche e leggi probabilistiche intrinseche: le prime assumono che esistano, in relazione ai fenomeni oggetto d'indagine, autentiche leggi universali, che però sono ignote, ragion per cui il probabilismo è soltanto frutto dei limiti della conoscenza scientifica attuale; le seconde costituiscono invece, per quel che ad oggi è dato sapere, autentiche leggi stocastiche, irriducibili a leggi universali. Ve ne sono innumerevoli, ad esempio nella fisica quantistica e nella genetica. La Corte di cassazione ha affermato che il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo perché il modello della sussunzione sotto leggi sottende, il più delle volte, necessariamente il distacco da una spiegazione causale deduttiva che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti (Cass., Sez. 4, 6 dicembre 1990, Bonetti, relativa alla frana di Stava,



verificatasi il 9 luglio 1985). E, correttamente, le Sezioni unite hanno sottolineato che, ove si ripudiasse la natura eminentemente induttiva dell'accertamento giudiziale e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica certezza assoluta, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari, stabilendo conseguentemente che la spiegazione causale dell'evento può essere tratta da leggi scientifiche, universali o statistiche, enucleabili anche da rilevazioni epidemiologiche (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese, cit.).

Indubbiamente, però, qualora si circoscrivesse lo spettro cognitivo alla sola considerazione dello spessore statistico-quantitativo del parametro nomologico utilizzato, laddove venisse utilizzata, come premessa maggiore del sillogismo esplicativo, una legge statistica con coefficiente percentualistico elevato ma non prossimo al 100%, gli approdi decisorii assai raramente si configurerebbero in termini di certezza. Ad esempio, si considera statisticamente provato che il fumo possa produrre il cancro al polmone. Tuttavia, non soltanto vi sono accaniti fumatori che non contraggono il cancro al polmone ma vi sono anche molte persone che contraggono questo tipo di tumore senza aver mai fumato: quindi il fumo non ne costituisce condicio sine qua non. Ne deriva che perfino se riscontrassimo un cancro al polmone in un fumatore, non potremmo concludere con certezza che il fumo ne sia stato la causa. A fortiori, una correlazione statistica di bassa frequenza non è in grado di fondare l'imputazione causale dell'evento singolo.

3.1. Per colmare le carenze epistemiche derivanti dall'utilizzo di parametri nomologici che, di per sé, non assicurano la certezza, è stato elaborato, in giurisprudenza, il concetto di "probabilità logica". Su questo versante, viene in rilievo la differenza fra probabilità statistica e probabilità logica. Mentre la prima attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi, la seconda contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale. Dunque, il concetto di probabilità logica impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla. Ad esempio: dall'indagine statistica si rileva che la somministrazione di una determinata terapia per contrastare una certa patologia, ha avuto efficacia positiva nell'80% dei casi. Rimanendo ancorati al dato statistico, non è possibile affermare il nesso di condizionamento tra la condotta del medico che abbia ommesso di prescrivere la terapia e la morte del paziente perché



residuerrebbe un rischio troppo elevato di condannare un innocente, dato che nel 20% dei casi la terapia non ha avuto efficacia risolutiva. Se la probabilità statistica viene invece integrata da tutti gli elementi forniti dall'evidenza disponibile, è possibile pervenire ad una valutazione, in un senso o nell'altro, connotata da un elevato grado di credibilità razionale, non più espresso in termini meramente percentualistici. Le caratteristiche del caso concreto da prendere in considerazione potranno inerire all'età, al sesso del paziente, allo stadio cui era pervenuta la patologia, alla tempestività dell'accertamento della malattia, alle condizioni di salute generale del soggetto, alla presenza di altre patologie, alla necessaria assunzione, da parte del paziente, di altri farmaci che interferiscono con la terapia praticata e, in generale, a tutte le circostanze che possono aumentare o diminuire le speranze di sopravvivenza. E le Sezioni unite, nella sentenza Franzese, hanno affermato che anche coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica o da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche, pur imponendo verifiche particolarmente attente sia in merito alla loro fondatezza che alla specifica applicabilità alla fattispecie concreta, possono essere utilizzati per l'accertamento del nesso di condizionamento, ove siano corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti in via alternativa. Il procedimento logico, non dissimile, secondo le Sezioni unite, dalla sequenza del ragionamento inferenziale, dettato, in tema di prova indiziaria, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto condurre alla conclusione, caratterizzata da "un alto grado di credibilità razionale", quindi alla "certezza processuale", che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, sia stata condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio.

L'ulteriore passo sarà costituito, nell'ottica del giudizio di probabilità logica, dalla ricerca - ed, eventualmente, dall'esclusione - di decorsi causali alternativi. Dunque l'attività investigativa del pubblico ministero prima e quella istruttoria del giudice poi non devono essere dirette soltanto ad ottenere la conferma dell'ipotesi formulata ma devono riguardare anche l'esistenza di fattori causali alternativi, che possano costituire elementi di smentita dell'ipotesi prospettata. L'impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di fattori causali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto di causalità e dunque di attribuire, sotto il profilo oggettivo, l'evento all'imputato. In giurisprudenza, si è, in proposito, precisato però che il giudice deve adeguatamente motivare la conclusione sulla possibile esistenza di fattori alternativi di spiegazione dell'evento e non può contrapporre ai dati di fatto



accertati mere congetture per ipotizzare tali spiegazioni alternative (Cass., Sez. 4, 2 marzo 2005, *Herreros*). E le Sezioni unite hanno ribadito che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sulla base dell'analisi delle connotazioni del fatto storico e delle peculiarità del caso concreto. (*Sez U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261103*).

4. La via per giungere ad un corretto giudizio di probabilità logica è additata dalle Sezioni unite nel procedimento abduttivo, strumento principe dell'accertamento della condizionalità necessaria (*Sez. U., 10.7.2002, Franzese*). Lo schema dell'abduzione è il seguente: si osserva F, un fatto sorprendente, di cui si vogliono ricercare le cause; se il fattore causale A fosse vero, allora la conseguenza F sarebbe naturale; vi è quindi motivo di credere che A sia vero. Dunque, al fine di trovare una spiegazione di un fatto problematico, dobbiamo elaborare un'ipotesi o congettura da cui dedurre delle conseguenze, le quali, a loro volta, possano essere collaudate sperimentalmente. Il primo passo è pertanto la formulazione di un'ipotesi esplicativa. Si procede poi, per via deduttiva, a trarre dall'ipotesi le previsioni dei risultati di determinati esperimenti. Si eseguono quindi gli esperimenti e si confrontano le previsioni con i risultati di essi. Dunque, all'inferenza come atto logico viene aggiunta una parte sperimentale comprendente l'attuazione delle condizioni sperimentali prestabilite e la notazione dei risultati. La logica si fonde così con la pratica osservativa e sperimentale. Al momento sperimentale segue poi il momento generalizzante, che si conclude con la validazione o l'invalidazione dell'ipotesi. L'abduzione cerca quindi di risalire dai fatti alle loro cause, procedendo dal conseguente all'antecedente. Dunque, la logica abduttiva è un ragionare all'indietro: dall'esperienza all'ipotesi. Il punto di partenza è un fatto sorprendente, che genera "uno stato di insoddisfazione", che "stimola alla ricerca". Orbene, lo scienziato, come il detective - ma questo vale anche per qualunque soggetto, nella vita quotidiana - formula un'ipotesi di spiegazione, e è un tentativo di ricondurre l'evento sorprendente alle sue cause sulla base di una qualche forma di regolarità nomologica. Una volta formulata un'ipotesi di spiegazione dei fatti, ciò che si deve fare è trarne le conseguenze per deduzione, confrontarle con i risultati degli esperimenti per induzione e scartare l'ipotesi, provandone un'altra, non appena la prima verrà smentita. E' questo il modo in cui l'abduzione risulta intimamente connessa sia con la deduzione che con



l'induzione. Lo scopo di quest'ultima è perciò quello di "attribuire fiducia" all'ipotesi. L'induzione costituisce, in sostanza, il banco di prova critica rispetto all'ipotesi.

5. Sulla base delle considerazioni dianzi formulate, le Sezioni unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno enucleato, per quanto attiene alla responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo eziologico, i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica-, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con' minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto grado di credibilità razionale". L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U. 10.7.2002, Franzese). Ne deriva che nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Cass., Sez. 4, n. 30649 del 13-6-2014, Rv. 262239). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non

si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell'intensità della sintomatologia dolorosa (Cass., Sez. 4, n. 18573 del 14-2-2013, Rv. 256338).

6. Nel caso di specie, occorre osservare come il giudice a quo abbia fatto buon governo dei principi appena delineati. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che, secondo l'impostazione dei consulenti del pubblico ministero, non era affatto certo che l'esecuzione di un esame radiologico avrebbe condotto ad una diagnosi precoce dell'infarto intestinale, con conseguente effettuazione di un intervento chirurgico tempestivo. Facendo riferimento a casistiche offerte dalla letteratura, l'azione asseritamente doverosa omessa avrebbe, infatti, evitato l'evento morte della paziente con una probabilità del 10-30%. Pertanto, in considerazione dell'esiguità di tale coefficiente probabilistico nonché dell'incertezza degli esiti di ulteriori accertamenti indicati dai consulenti del pubblico ministero come doverosi, tenuto conto dell'età della paziente e delle sue condizioni fisiche, in quanto quest'ultima era reduce da un precedente intervento chirurgico, non vi è - sottolinea la Corte territoriale - alcuna certezza, in termini di logicità, che l'evento morte della ■■■ sarebbe stato evitato ove fosse stata posta in essere l'azione doverosa omessa. E infatti i predetti consulenti del pubblico ministero avevano sottolineato l'estrema complessità del caso di specie, derivante dalla riconosciuta, importante difficoltà diagnostica della patologia in esame, che, nelle fasi di esordio, si manifesta con una sintomatologia sfumata ed aspecifica, gravata da una prognosi pesante e severa, poiché l'infarto intestinale è una patologia ad espressione subdola, a diagnostico delicato, a trattamento complesso, a successo terapeutico non sempre conseguibile neanche se corretto e precoce ne sia stato il diagnostico, segnatamente laddove ampia sia stata, per necessità, la demolizione. Del resto, anche il consulente autoptico, originariamente incaricato dal pubblico ministero, aveva concluso che l'infarto massivo dell'intestino, causa del decesso della ■■■ è patologia estremamente difficile da riconoscere, soprattutto nelle persone anziane, in quanto trattasi di una malattia che si presenta con sintomi subdoli e, nel caso di specie, nelle sequele di un importante intervento chirurgico addominale. Il consulente autoptico aveva infatti specificato che la diagnosi di infarto massivo in intestinale nelle presentazioni cliniche non tipiche e soprattutto nelle persone anziane può essere particolarmente difficile, come si evince dalla manualistica, dalla letteratura specialistica e dalla comune esperienza. Quando questa gravissima malattia si presenta con sintomi aspecifici e a seguito di un importante intervento chirurgico addominale, le possibilità di coglierla in tempo, prima che si produca la necrosi massiva dell'intestino, sono praticamente nulle.



Infatti la necrosi irreversibile della parete intestinale acutamente ischemica si produce nel volgere di 24-48 ore e, nel caso in esame, nei giorni che precedettero il riscontro chirurgico della necrosi intestinale massiva non si verificò alcuna modifica sostanziale o comunque rilevante del quadro clinico e dei parametri biologici laboratoristici. Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U.. 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U. , Rv. 203767 del 25-11-1995, Facchini). Dedurre, infatti, vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, anche se non irragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv 205621).

6.1.D'altronde, gli esiti del giudizio controfattuale appena evidenziati sono oggettivamente assai lontani dall'assicurare la certezza processuale che, ove l'azione doverosa omissa (effettuazione di esame TAC o di ecografia) fosse stata effettuata l'exitus non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con modalità meno gravose per la paziente, anche sotto il profilo di una minore sofferenza. Lo stesso ricorrente indica



percentuali di sopravvivenza pari "anche" al 67% nelle forme di ostruzione venosa e al 58% in quelle arteriose (vedi terzultima pagina del ricorso). In presenza dei coefficienti probabilistici appena evidenziati, infatti, non può sostenersi che la prospettazione accusatoria si collocasse nella prospettiva dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'« oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449 ; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). Viceversa, nel caso in esame, la possibilità che, pur in presenza del comportamento alternativo lecito, l'evento - morte si verificasse lo stesso, lungi dall'essere remota, era più che concreta, essendo connotata da un coefficiente probabilistico senz'altro ragguardevole, in quanto, nell'ottica del giudizio di probabilità logica, l'analisi delle caratteristiche del caso concreto (l'età avanzata della paziente, le sue condizioni generali, essendo ella reduce da un importante intervento chirurgico, la stabilizzazione del quadro clinico, l'aspecificità e la scarsa significatività della sintomatologia) ha portato, in sede controfattuale, a un decremento del coefficiente percentualistico inerente alle possibilità salvifiche del comportamento alternativo doveroso, ridottosi ad una misura ampiamente insufficiente a valicare la soglia del ragionevole dubbio.

7. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ammissione della perizia è, infatti, rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, al quale è demandato l'accertamento dell'insufficienza dei dati già acquisiti e dell'effettiva esigenza di disporre l'espletamento di questo mezzo di prova (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n. 22770 del 15-4-2004). Nel caso in esame, abbiamo appena visto come l'apparato giustificativo della pronuncia impugnata sia assai preciso ed analitico, basandosi su una molteplicità di apporti di carattere tecnico-scientifico, essendo state espletate ben due consulenze del pubblico ministero, oltre alle consulenze della difesa degli imputati. Non può dunque sostenersi che la mancanza di una consulenza su incarico della parte civile abbia rappresentato una lacuna probatoria tale da inficiare la struttura logica dell'impianto argomentativo della pronuncia impugnata. Devesi, viceversa, constatare come da nessun segmento dell'iter logico -giuridico



esperito dai giudici di merito sia dato enucleare l'assoluta necessità dell'espletamento di una perizia d'ufficio, in via di integrazione probatoria, avendo il giudice spiegato in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., 24-11-1999, Spina). D'altronde, il giudice di merito, in virtù del principio del libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti (Cass.,n. 55005 del 10-11-2017, Pesenti): obbligo al quale, nel caso in esame, come abbiamo in precedenza evidenziato, il giudice a quo ha senz'altro adempiuto, esplicitando in maniera assolutamente univoca gli argomenti che si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, onde il giudizio formulato è incensurabile in sede di legittimità (Cass.,Sez. 4, n. 18080 del 18-3-2015, Eccher; Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017, Cavazza).

8. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15-3-2019.

Il Consigliere esponente

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 15/06/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

me Galindo